

Nuovo regolamento per l'alterazione, l'occupazione, l'uso e la concessione del sottosuolo, del suolo e delle infrastrutture di proprietà comunale per la sistemazione degli impianti tecnologici

ALLEGATO N. 3

Contenuti della concessione in uso di suolo e sottosuolo pubblico

1. La concessione in uso del suolo e del sottosuolo pubblico per la realizzazione di infrastrutture atte al passaggio di reti TLC disciplina:
 - a. la durata della concessione, che deve coincidere con la durata della concessione di cui all'art. 4 della L. 31 luglio 1997, n. 249 e comunque non può essere superiore a 29 anni come previsto dal 5° comma dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
 - b. la trasferibilità della concessione a favore dei soggetti che subentrino all'operatore nella titolarità della licenza di cui alla lettera che precede;
 - c. l'eventuale obbligazione di provvedere alla realizzazione diretta delle infrastrutture comunali ai sensi dell'articolo 13 del regolamento;
 - d. le garanzie per il risarcimento dei danni a persone e cose, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi. L'importo del massimale di polizza verrà stabilito di volta in volta dall'ufficio tecnico competente, in relazione all'importanza dei lavori da eseguire. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni oltre l'importo del massimale assicurato;
 - e. i casi di revoca della concessione;
 - f. fermo restando l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno (ex art. 1382 c.c.), le penali previste in caso di inadempimento, con particolare riguardo ai ritardi ed alle difformità nell'esecuzione dei lavori ;

Ad integrazione di quanto sopra previsto, l'atto di concessione può contenere le ulteriori prescrizioni necessarie in base alla specificità del progetto presentato.